

rare sopra fatti che interessino i suoi stretti congiunti.

Ora questa disposizione a me pare che manchi nella legge sulle Opere pie, cioè, manchi come disposizione d'ordine generale. Ad ogni modo, io vorrei che questo fosse piuttosto un motivo d'incompatibilità, poichè non parmi che basti la semplice astensione a tutelare in quel caso gl'interessi dell'ente.

L'amministrazione d'un Comune, anche piccolo, è sempre un'amministrazione vasta, che tiene a tanti interessi di vario ordine.

Quindi l'affare singolo di un privato è cosa di poco momento, e può bastare l'astensione del consigliere quando in quell'affare è interessato un suo congiunto. Ma per le Opere pie la cosa è diversa. Alle volte la lite con un privato può interessare tutta quanta l'esistenza d'un'Opera pia; ed allora voi, senza una disposizione speciale, potreste ammettere in quell'Opera pia il marito, per esempio, la moglie, il figlio di colui che ha lite vertente coll'Istituto di beneficenza.

Ora questo, secondo me, sarebbe non solamente non giusto, ma pericoloso.

Chiedo quindi un chiarimento alla Commissione ed al Governo, perchè mi dicano, se vi sia qualche disposizione che possa, per lo meno, correggere quest'inconveniente che si potrebbe assai facilmente verificare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Luchini Odoardo, relatore. L'onorevole Spirito troverà una risposta alle domande che egli rivolgeva al Governo ed alla Commissione, nei successivi articoli della legge: e se questi gli sembreranno incompleti, allora proponga l'aggiunta che stimerà opportuna.

L'onorevole Bonghi domanda se i nullatenenti potranno far parte dell'amministrazione di opere di beneficenza, ed in ispecie delle Congregazioni di carità. Mi sorprende che l'onorevole Bonghi faccia questa ingenua domanda: non perchè sia irragionevole, ma perchè egli in certo modo dimostra di non ricordare quello che è lo spirito della legge, vale a dire che la ricchezza non è condizione della eleggibilità. Sarà buona o cattiva la legge, ma, ripeto, la domanda dell'onorevole Bonghi non ha ragione di essere, se si pensa alla larga discussione che ebbe luogo nello scorso dicembre. Anche i poveri o, come li dicono, non abbienti, che siano scelti dai Consigli comunali, potranno far parte delle Congregazioni di carità. Perchè no? Quanto alle altre istituzioni di bene-

ficenza, dipende dagli statuti loro. Ci possono essere istituzioni che stabiliscano anche per gli amministratori una cauzione. Naturalmente di esse non potranno essere amministratori se non quelli che potranno prestare la cauzione medesima.

Presidente. L'onorevole Spirito ha facoltà di parlare.

Spirito. L'onorevole relatore non ha risposto al mio concetto di estendere la incompatibilità anche agli stretti congiunti di chi ha lite vertente con l'Opera pia.

Quando il padre ha una lite vertente con la Opera pia, come potete ritenere compatibile quale amministratore di quella Opera pia il figlio? Quando il marito ha una lite vertente, come potete ritenere compatibile all'ufficio di amministratore la moglie di quest'individuo?

Luchini Odoardo, relatore. E per i Comuni come fate?

Spirito. Ho già detto, onorevole Luchini, quale sia in ciò la differenza fra l'amministrazione di un Comune e l'amministrazione di un'Opera pia.

A togliere dunque l'inconveniente, basterebbe un semplice emendamento, col quale si aggiungano all'articolo in questione, alla lettera *d*, queste parole: " ed i suoi parenti ed affini fino al secondo grado. "

Come alla lettera *e* si sono dichiarati incompatibili i parenti ed affini fino al secondo grado del tesoriere, con maggiore ragione si dovrebbero dichiarare incompatibili i parenti ed affini fino al secondo grado di colui che abbia una lite vertente con l'Opera pia.

Poichè io non ho ora il diritto di presentare un emendamento, pregherei il relatore della Commissione ed il Governo (poichè mi pare che quello che io sostengo sia abbastanza chiaro ed evidente) di voler accettare e far propria questa mia proposta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Luchini Odoardo, relatore. Non si potrebbe accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Spirito, tanto più che non abbiamo nulla di simile nelle amministrazioni comunali. È inutile che egli guardi alla lettera *e* dell'articolo 11. Qui si tratta di impiegati proprii dell'istituto di beneficenza, ed allora sta bene che siano incompatibili i parenti e gli affini fino al secondo grado col tesoriere dell'istituto. Ma volete voi che debba esser cacciato via dalla Congregazione di carità o dall'amministrazione di un'istituzione di beneficenza, colui che abbia un fratello il quale muova lite alla